

N. 1299/2025 RG Trib.

N. 32064/22 R.G. N.R



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE PENALE

Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

GIUSEPPE CERNUTO	PRESIDENTE
FRANCESCA BALLESI	GIUDICE
LORENZO LENTINI	GIUDICE

provvedendo in merito all'eccezione di nullità per genericità e indeterminatezza del capo D) di imputazione, sollevata dalla difesa di Visibilia s.r.l. in liquidazione all'udienza del 10.6.2025 in seguito all'integrazione del capo di accusa da parte del pubblico ministero;
sentite le parti

OSSERVA

1. L'eccezione è fondata.

Il Tribunale, in punto di nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza, condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'enunciazione del fatto è carente ove l'imputato (nella specie, la società incolpata) non possa desumere dalla lettura dell'addebito, in termini chiari e precisi, gli elementi strutturali e sostanziali del fatto di cui è accusato, in maniera da esercitare pienamente il diritto di difesa nel quadro di un contraddittorio completo (così, da ultimo, Cass., III, 16.11.2023 (dep. 5.3.2024) n. 2741, Rv. 286023). Per queste ragioni, all'udienza del 13 maggio u.s. è stata segnalata l'opportunità di riformulare l'incolpazione elevata nei confronti di Visibilia s.r.l.; invito che la pubblica accusa ha accolto solo in parte, limitandosi ad integrare l'accusa con il richiamo alla omessa adozione di "protocolli tipici di controllo sui saldi patrimoniali alla data di chiusura del bilancio", senza mettere la società e lo stesso Tribunale in condizione di intendere quali sarebbero questi protocolli e quali gli adempimenti omessi di cui l'ente è incolpato.

Il richiamo a procedure tipiche non meglio identificate è infatti insufficiente ad indicare da quale addebito Visibilia s.r.l. in liquidazione si debba difendere e non definisce con la precisione necessaria, *ex ante*, la condotta omissiva concreta di cui è accusata. Così formulata, l'incolpazione lascia alla Procura della Repubblica la facoltà di decidere, nel corso del dibattimento, quali siano i ritenuti protocolli tipici omessi e le condotte oggetto di incolpazione; comprime il diritto dell'ente di difendersi con conoscenza chiara e

precisa dell'accusa sin dall'inizio del processo; sottrae allo stesso Tribunale la conoscenza esatta delle omissioni cui ragguagliare, ad esempio, l'ammissione delle prove in punto di rilevanza o superfluità. L'ordinamento previene questi rischi disponendo espressamente, a mente dell'art. 429 comma 2 c.p.p. – con riferimento specifico alla contestazione dell'illecito amministrativo dell'ente, in combinato disposto con gli articoli 34, 35 e 59 comma 2 d. lgs. n. 231/2001 - la nullità delle imputazioni imprecise e generiche nell'enunciazione del fatto.

2. I principi appena richiamati sono ormai consolidati anche con riferimento alle incolpazioni elevate ai sensi del d. lgs. n. 231/2001.

Le sentenze Cass., VI, 11.11.2021 (dep. 15.6.2022) n. 23401, Impregilo s.p.a., Rv. 283437 e Cass., V, 2.3.2023 n. 21640, Rv. 284675, fatte proprie da questo Tribunale con la sentenza n. 1070/2024 che ha definito il processo cd. British Telecom, hanno censurato definitivamente ogni forma di automatismo tra l'esistenza del reato presupposto commesso dal soggetto apicale, la responsabilità dell'ente e l'inedoneità delle procedure o del modello di organizzazione e gestione: nella ricostruzione della responsabilità amministrativa occorre invece collocarsi idealmente nel momento in cui il fatto è stato commesso, secondo un criterio di prognosi postuma, e verificare la prevedibilità ed evitabilità del fatto lesivo qualora fossero state adottate modalità di organizzazione e gestione idonee e concretamente efficaci, valutando se in tal caso il reato si sarebbe verificato o se questa eventualità sarebbe stata comunque ridotta.

L'affermazione di responsabilità dipende dal legame tra il reato commesso e un difetto gestionale specifico dell'ente. Come precisato anche da questo Tribunale nel motivare la sentenza n. 1070/2024, il controllo giudiziario della compliance è rivolto "ad escludere la reiterazione degli illeciti già commessi. Il modello organizzativo, cioè, non viene testato dal giudice nella sua globalità, bensì in relazione alle regole cautelari che risultano violate e comportano il rischio di reiterazione di reati della stessa specie. È all'interno di questo giudizio che occorre accertare la sussistenza della relazione causale tra reato, ovvero illecito amministrativo, e violazione dei protocolli di gestione del rischio".

Sono le regole cautelari omesse o inefficaci, retrostanti alla consumazione del reato presupposto, a costituire l'elemento sostanziale della violazione del dovere di auto-organizzazione preventiva e l'oggetto precipuo del processo nei confronti dell'ente; devono essere quindi indicate nell'incolpazione in maniera chiara e precisa, onde consentire all'ente di comprendere quali siano le accuse da cui difendersi e al Tribunale di conoscere l'addebito a cui rapportare le proprie determinazioni, processuali e di merito: in senso conforme, si richiamano le ordinanze del Tribunale di Biella del 16.10.2024 e del Tribunale di Firenze del 30.5.2025.

L'accusa che ci occupa, sebbene rettificata, resta invece carente nell'individuazione della colpa di organizzazione e richiama genericamente, oltre al criterio di imputazione dell'interesse/vantaggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, l'omessa adozione di "protocolli tipici" senza chiarire da quali difetti

gestionali specifici sarebbe scaturito il reato presupposto e di quali protocolli si lamenta la mancata adozione.

3. Il Tribunale ritiene, inoltre, che l'art. 59 c. 2 d. lgs. n. 231/2001, in simmetria con gli articoli 417 lett. b e 552 comma 1 lett. c c.p.p., imponga la descrizione del fatto-illecito amministrativo comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, desumibili dagli artt. 5 – 7 e 11 ss. del d. lgs. n. 231/2001, senza legittimare contestazioni implicite da relazionare ai reati attribuiti alle persone fisiche.

Considerato che la giurisprudenza di legittimità tollera (nel senso di non ritenere integrata la nullità, pur restando altre le modalità ottimali di formulazione dell'accusa) le imputazioni formulate *per relationem*, ove la conoscenza piena dell'addebito possa comunque scaturire dagli atti contenuti nel fascicolo processuale, il Tribunale procede a vagliare questa possibilità, preso atto che l'incolpazione rinvia espressamente alle false comunicazioni sociali contestate al capo B e, per questo tramite, agli atti di indagine correlativi. Nel concepire l'accusa in termini di scostamento da un parametro rimasto imprecisato non risulta, però, che il pubblico ministero abbia delineato in maniera sufficiente i tratti essenziali dell'incolpazione, in mancanza di allegazione (se non all'imputazione, quanto meno al fascicolo processuale) dei protocolli di controllo cui attribuisce il requisito della tipicità; né risulta che le indagini abbiano compreso un'analisi organizzativa di Visibilia s.r.l. e la messa in evidenza di carenze organizzative, eziologicamente connesse ai reati presupposto, da cui trarre i contenuti concreti dell'accusa. Di conseguenza, in base agli atti offerti in valutazione, la conoscenza concreta dell'addebito risulta non adeguatamente specificata anche attraverso il contenuto del fascicolo processuale.

Allo stesso tempo, l'incolpazione non può essere derivata automaticamente dalle imputazioni o dagli atti di indagine che riguardano le responsabilità penali personali contestate all'amministratore e al sindaco unico pro tempore dell'ente, stante la configurazione giuridica autonoma dell'addebito di responsabilità amministrativa e la diversità strutturale della colpa di organizzazione così attribuita. Ai fini di un esercizio pieno dei diritti difensivi e della stessa conduzione del giudizio di prognosi postuma, volto a verificare se il comportamento alternativo lecito (vale a dire, l'osservanza di un modello organizzativo virtuoso nella sua attuazione concreta) avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione del reato presupposto, sarebbe stato necessario contestare specificamente le condotte colpose, di natura organizzativa e/o operativa, retrostanti alla ritenuta responsabilità dell'ente: tanto più alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che ricostruisce la struttura dell'illecito in termini colposi, di talchè l'accertamento della responsabilità non è mera conseguenza del reato presupposto ma frutto delle carenze organizzative eventualmente retrostanti, che costituiscono la condotta vietata.

La struttura completamente differente dell'illecito amministrativo impedisce di derivarne gli estremi dal fatto- reato attribuito alla persona fisica.

4. Quand'anche letta unitamente alle imputazioni mosse alle persone fisiche al capo B ed in correlazione ai relativi atti di indagine, l'accusa resta dunque priva della descrizione della colpa di organizzazione e per ciò stesso generica. In ipotesi, dopo avere verificato gli assetti organizzativi concreti e le modalità di esercizio delle attività in seno all'ente, si sarebbe potuto: addebitare la mancata previsione, attuazione o controllo di procedure e attività specifiche, rilevanti nel procedimento di formazione dei bilanci, che avrebbero evitato o contribuito a ridurre il rischio dei reati presupposto, tenendo conto che il modello di organizzazione e gestione ex art. 6 d. lgs. n. 231/2001 non è obbligatorio (rilevano le procedure adottate in concreto, non il modello in sé) e, ove presente, è in ogni caso delineato alla stregua di un abito su misura da configurare e aggiornare continuamente, in base al divenire strutturale ed operativo dell'ente, cui male si attaglia l'eventuale prospettiva di "protocolli tipici" sempre validi. Una volta accertato se e quali procedure fossero state adottate per assicurare la coerenza e la correttezza delle informazioni afferenti alla formazione del bilancio, contestarne la carenza, l'inadeguatezza o l'attuazione scorretta, anche sotto il profilo dei controlli di conformità alle norme civili (artt. 2423 – 2435 cod. civ.) e ai principi contabili adottati; ovvero, considerare per ciascuna annualità le procedure di formazione del bilancio ed i controlli di conformità previsti sia nella fase "interna" della raccolta, elaborazione e registrazione dei dati contabili, sia in quella "esterna" di verifica da parte del collegio sindacale (nella specie, un sindaco unico) o del revisore legale eventualmente nominato. Com'è noto, le società hanno l'onere di seguire procedure interne chiare e dettagliate sia per la raccolta, elaborazione e registrazione dei dati contabili, sia per la formazione dei bilanci e la redazione delle relazioni prodromiche e di accompagnamento, assicurando la coerenza e la correttezza delle informazioni sottostanti; i documenti afferenti al bilancio devono essere verificati internamente, per assicurare la loro conformità alle norme e ai principi contabili adottati; anche i valori stimati seguono criteri precisi di formazione e verifica; possono essere implementati sistemi di controllo di gestione che, nel monitorare costantemente l'andamento economico e finanziario, identificano tempestivamente eventuali errori o criticità; al verificarsi di determinate condizioni e al superamento di determinati limiti dimensionali, subentrano obblighi come quello del controllo esterno da parte del collegio sindacale e del revisore legale o di nominare un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (cfr. art. 154-bis TUF), riferiti ad incombenti che possono comunque essere previsti in via prudenziale anche in mancanza dell'obbligo di legge. Sia i controlli interni che quelli esterni debbono essere svolti senza l'intervento distorsivo di interferenze o condizionamenti indebiti.

Per contro, l'incolpazione neppure chiarisce se e quando l'ente abbia adottato un modello di organizzazione: nel lamentare la mancata adozione di "modelli di organizzazione e gestione idonei" lascia aperta la possibilità che l'accusa attenga all'inidoneità del modello o alla sua mancata adozione. Non chiarisce se, anche a prescindere dall'adozione di un modello 231, l'ente abbia adottato un manuale contabile in cui siano indicati i dati e le notizie richieste a ciascuna funzione o unità organizzativa coinvolta

nella formazione del bilancio, i criteri contabili per la loro elaborazione e modalità adeguate di trasmissione delle informazioni ai responsabili dei trattamenti successivi; se vi sia stata una mappatura delle aree a rischio reato, comprensivo del rischio di ingenerare voci di bilancio non veritiere e corrette; e se la mappatura sia stata svolta correttamente. Evoca colpe che possono riferirsi, alternativamente o cumulativamente, al dovere di auto-organizzazione dell'ente sotto il profilo della fisionomia strutturale del modello, riflessa nella sua parte generale; oppure ad un mancato aggiornamento; o all'individuazione specifica delle attività esposte al rischio reato, seguita dalla definizione di cautele preventive adeguate, da concretizzare in protocolli operativi nella parte speciale del modello di organizzazione e gestione. Non lascia intendere se la colpa di organizzazione si colleghi a carenze in attività svolte o omesse, alla veridicità e completezza delle informazioni trasmesse o riguarda, in radice, la mancata predisposizione dei protocolli di comportamento che integrano un profilo fondamentale del dovere di organizzazione, la predisposizione di misure idonee a ridurre il rischio-reato in maniera ragionevole e continuativa.

In mancanza di descrizione del fatto colposo, sostituito da una sorta di clausola in bianco che assume lo scostamento da protocolli tipici rimasti imprecisati, neppure si comprende quali siano le funzioni aziendali impegnate nelle condotte colpose, se l'addebito rinvii alla formazione o alla trasmissione dei dati contabili, se lamenti la mancanza di un adeguato flusso informativo con organi di controllo e, ove costituito, con l'O.d.V., anche in relazione a sospette violazioni di protocolli; se attenga o meno alla previsione di apposite sanzioni disciplinari tarate sul tipo di attività svolta. E così via, a determinazione di un quadro di possibili violazioni concrete talmente ampio da condizionare, senza i chiarimenti e le specificazioni mancanti, l'esercizio pieno dei diritti difensivi.

5. In sostanza, l'incolpazione addebita a Visibilia s.r.l. in liquidazione di essere in colpa per condotte indicate genericamente e, per di più, difformi da un parametro definito in maniera imprecisa, i protocolli non individuati di cui si assume la tipicità. Non chiarisce di quali cautele l'ente avrebbe dovuto dotarsi e impedisce all'incolpata di difendersi da un addebito specifico.

Né sarebbe conforme ai principi del giusto processo chiamare l'ente a difendersi da un'accusa generica nel presupposto, o con l'auspicio, che il dibattimento consenta ex post di dettagliarne l'eventuale colpa di organizzazione: senza che ricorrano gli estremi di una specificazione dell'addebito *per relationem*, non avendo notizia di indagini preliminari che abbiano riguardato espressamente le procedure adottate dall'ente anche sotto il profilo della loro idoneità o l'adozione del modello di organizzazione e gestione, disponendone in caso positivo l'acquisizione formale (fatti che, nell'argomentare la propria opposizione all'eccezione di nullità, il pubblico ministero non ha rappresentato né documentato); ed in presenza di un'incolpazione che appare formulata "a rimorchio" delle accuse elevate agli amministratori e sindaci in ordine al reato presupposto, alla stregua di un'estensione automatica delle responsabilità individuali e senza indagini specifiche retrostanti.

La mancata descrizione della colpa di organizzazione, vale a dire delle cautele specifiche che Visibilia s.r.l. avrebbe ommesso di adottare, comporta quindi la nullità dell'incolpazione sub D), per indeterminatezza. Conseguono le ulteriori statuizioni riportate in dispositivo.

PQM

Visti gli artt. 59 c. 2 d. lgs. n. 231/2001 e 429 comma 2 c.p.p.

DICHIARA

nullo il capo D) dell'imputazione.

DISPONE

la separazione degli atti correlativi e la loro trasmissione al GUP in sede, per quanto di competenza.

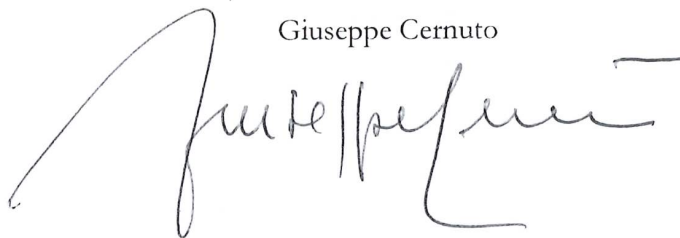
DISPONE

procedersi oltre con riferimento agli altri capi di accusa elevati.

Milano, 15.7.2025

Il Presidente

Giuseppe Cernuto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Cernuto', with a long horizontal stroke extending to the right.